



DECRETO N. 1 del 8.03.2023

Oggetto: istituzione sede e individuazione del modello organizzativo.

Il Commissario ad Acta

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha inciso sia sull'esercizio delle funzioni amministrative, che sulla potestà legislativa riservata alle Regioni, anche in considerazione della sentenza della corte costituzionale n. 43/2004 che ha riconosciuto la legittimità dei poteri sostitutivi regionali;

VISTA la legge n. 131/2003 *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTO l'art. 42 della legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 *"Statuto della Regione Puglia"*;

VISTO l'art. 200, comma 4 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e ss.mm.ii. recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e ss.mm.ii. ed., in particolare, l'art. 3-bis c.1, il quale dispone che *"...A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economi di scala e dei differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi..."*;

VISTA la legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 e ss.mm.ii. recante *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici Locali"* che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTI i provvedimenti attuativi della L. R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani che istituiscono, tra l'altro, 38 Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO) e in particolare l'art. 14-bis che prevede il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso Commissari ad acta, ai sensi dell'art. 200, comma 4 del D. Lgs 3 aprile



2006, n. 152 e ss.mm.ii.: *“Il commissario ad acta nominato esercita tutti i poteri e le facoltà che le leggi attribuiscono all’organo monocratico o collegiale surrogato, approva gli atti tecnico-amministrativi propedeutici all’attivazione dell’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, emana i provvedimenti necessari per il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e per la governance dell’Area omogenea, esercita tutte le funzioni surrogabili affidate all’Agenzia”*;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 88 dell’8/02/2023 con la quale viene istituita la struttura commissariale del Commissario ad acta degli ARO e si prevede che *“gli effetti della nomina del Commissario di cui alla DGR n. 1927 del 19/12/2022 decorreranno a far data dall’adozione di apposito Decreto da parte del Presidente della Giunta regionale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 14/02/2023 con il quale viene nominato Commissario ad acta degli ARO il dott. Giovanni CAMPOBASSO;

RITENUTO di dover individuare la sede legale e amministrativa del Commissario ad acta degli ARO, nonché di stabilire il modello organizzativo da adottare;

TENUTO CONTO di avviare con immediatezza le attività commissariale;

DECRETA

Articolo 1

La struttura del Commissario ad acta degli ARO – di cui all’art. 14 bis della l.r. n. 24/2012 e s.m.i. - ha sede legale e amministrativa presso gli uffici regionali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana siti in via Gentile n. 12 a Bari. Previa intesa con il Capo del Dipartimento può avvalersi delle dotazioni strumentali, ed informatiche del predetto Dipartimento.

Articolo 2

Il Commissario di cui al precedente articolo 1, esplica la sua attività mediante emanazione di atti amministrativi quali: decreti, note circolari e corrispondenza ordinaria.

Articolo 3

Per l’espletamento dei compiti assegnati, il Commissario ad acta può, con successivi provvedimenti, individuare i collaboratori da utilizzare stabilendo le relative attribuzioni.



Articolo 4

Tutte le risorse finanziarie, necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati e per la corresponsione dei compensi dovuti, verranno trasferite su apposito conto corrente intestato al Commissario ad acta degli ARO e acceso presso un Istituto tesoriere. Con successivo provvedimento si disciplineranno i servizi di tesoreria e di rendicontazione.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il Commissario ad Acta

Dott. Giovanni Campobasso

